

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Italia e del Lussemburgo per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2004

[notificata con il numero C(2007) 6532]

(I testi in lingua tedesca, spagnola, francese e italiana sono i soli facenti fede)

(2008/54/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2005/385/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l'esercizio finanziario 2004, ad eccezione dell'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt», dell'organismo pagatore spagnolo «Madrid», dell'organismo pagatore francese «SDE», dell'organismo pagatore italiano «AGEA» e dell'organismo pagatore lussemburghese «Ministère de l'Agriculture».
- (2) A seguito della trasmissione di nuove informazioni e di ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt», dell'organismo pagatore spagnolo «Madrid», dell'organismo pagatore francese «SDE», dell'organismo pagatore italiano «AGEA» e dell'organismo pagatore lussemburghese «Ministère de l'Agriculture».
- (3) Nel liquidare i conti di detti organismi pagatori, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri in questione in base alla decisione 2005/385/CE.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la presente decisione

non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Con la presente decisione sono liquidati i conti dell'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt», dell'organismo pagatore spagnolo «Madrid», dell'organismo pagatore francese «SDE», dell'organismo pagatore italiano «AGEA» e dell'organismo pagatore lussemburghese «Ministère de l'Agriculture» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2004.

In allegato figurano gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro interessato a norma della presente decisione.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana ed il Granducato del Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(2)</sup> GU L 127 del 20.5.2005, pag. 22.

## ALLEGATO

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori — Esercizio finanziario 2004

## Importo da recuperare dallo o da versare allo Stato membro

MS	SM	2004 - Spese relative agli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario	Totale incluse le riduzioni e le sospensioni	Anticipi pagati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato da (-) o pagato a (+) lo Stato membro	Importo che deve essere recuperato da (-) o pagato a (+) lo Stato membro nell'ambito della decisione 2005/385/CE	Importo che deve essere recuperato da (-) o pagato a (+) lo Stato membro nell'ambito della presente decisione (*)
		liquidati	disgiunti							
		a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e - f	h	i = g - h
DE	EUR	6 033 994 816,76	0,00	6 033 994 816,76	- 150 191,69	6 033 844 625,07	6 033 635 575,97	209 049,10	209 049,10	0,00
ES	EUR	6 326 401 680,03	0,00	6 326 401 680,03	- 7 926 338,98	6 318 475 341,05	6 319 215 724,26	- 740 383,21	- 668 745,42	- 71 637,79
FR	EUR	9 397 813 553,39	0,00	9 397 813 553,39	- 9 219 078,83	9 388 594 474,56	9 389 117 043,59	- 522 569,03	- 511 509,03	- 11 060,00
IT	EUR	5 031 080 111,47	0,00	5 031 080 111,47	- 48 452 006,98	4 982 628 104,49	5 022 642 872,80	- 40 014 768,31	- 41 461 955,76	1 447 187,45
LU	EUR	37 803 193,51	0,00	37 803 193,51	- 42 350,66	37 760 842,85	37 760 842,85	0,00	0,00	0,00

(\*) Tasso di cambio applicabile; articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006. Nomenclatura 2008: 05070106.

1) Per il calcolo dell'importo da recuperare dallo o da versare allo Stato membro l'importo da prendere in considerazione è il totale della dichiarazione annuale della spesa liquidata (col.a).

2) Le riduzioni e sospensioni sono quelle prese in considerazione nel sistema degli anticipi, a cui vengono aggiunte in particolare le rettifiche relative al mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti in agosto, settembre e ottobre 2004.